

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Indice

Art. 1 – oggetto

Art. 2 – finalità

Art. 3 – definizioni

Art. 4 – materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 – soggetti beneficiari

Art. 6 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Art. 7 – richiesta e concessione di contributi

Art. 8 – richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 – richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 – obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 12 – rendicontazione

Art. 13 – controlli

Art. 14 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 15 – albo dei beneficiari

Art. 16 – norme finali

All.1 - Modulo Richiesta

All.2 - Modulo di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di **contributi, vantaggi economici e del patrocinio**, così come definiti all'art.3 del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

2.1 La S.A.C. S.p.A., in qualità di titolare della Concessione quarantennale per la gestione dell'Aeroporto di Catania, promuove iniziative private e pubbliche che possono determinare ricadute positive sulla propria attività consistente nell'erogazione di un servizio pubblico avente come riferimento principale il territorio e le esigenze di mobilità della Sicilia e in particolare della Sicilia centro orientale.

2.2 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la concessione di contributi, del patrocinio e di ogni altro vantaggio economico, in favore di iniziative che siano coerenti con le funzioni, i programmi e gli obiettivi della S.A.C. S.p.A. e siano pertanto volte a valorizzare esigenze generali del territorio di riferimento o presentino comunque utilità dirette e/o indirette per l'attività svolta dalla S.A.C. S.p.A., con particolare anche se non esclusivo riferimento, alla promozione culturale e del turismo.

2.3 Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione e degli Enti e società a partecipazione pubblica

ART. 3 – DEFINIZIONI

3.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- c) **patrocinio**: l'adesione simbolica della S.A.C. S.p.A. ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere economico;
- c) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro e quindi sotto forma di co-organizzazione, prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità della S.A.C. S.p.A., funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali della S.A.C. S.p.A. o comunque ritenuti

meritevoli di sostegno economico in relazione al loro valore sociale, culturale, turistico, sportivo.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4.1 Le iniziative promosse per le quali si chiede un sostegno ai sensi del presente Regolamento, non dovranno essere in contrasto con le finalità, le politiche aziendali, i programmi ed i piani della S.A.C. S.p.A. Non saranno prese in considerazione iniziative non volte alla valorizzazione di istanze generali del territorio e prive di ricadute almeno potenziali sulle attività della S.A.C. S.p.A.
- 4.2 Sono escluse le iniziative per le quali il soggetto richiedente abbia già ricevuto e/o richiesto per la medesima iniziativa un sostegno economico nella forma di erogazione di denaro (Contributo), che sommato a quello già ricevuto e/o richiesto a soggetti correlati alla SAC SpA, ovvero dai Soci di SAC, dalle Società ed Enti controllati dai Soci di SAC, nonché dalle Società controllate dalla SAC (di seguito anche "Soggetti correlati a SAC"), superi i limiti di cui al punto 7.6.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 5.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 e gli enti pubblici territoriali;
 - b) le associazioni riconosciute e non, le organizzazioni, le ONLUS, le imprese sociali e gli altri enti di diritto privato non aventi scopo di lucro;
 - c) altri soggetti pubblici o privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata.
- 5.2 Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche.
- 5.3 Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale sia o sia stato nei tre anni precedenti la richiesta, dipendente della S.A.C. S.p.A. o ne sia stato amministratore o comunque abbia avuto altri tipi di rapporti professionali anche occasionali da cui sia derivata una corresponsione economica da parte della S.A.C. S.p.A.
- 5.4 I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

- 6.1 I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio, tenuto conto delle esclusioni di cui all'art.4, possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in conformità ai seguenti criteri:
- a) non contrastino con le finalità, le politiche aziendali, i programmi e i progetti della S.A.C. S.p.A.;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione del territorio e della promozione turistica, culturale, sportiva e sociale;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori.
- 6.2 In aggiunta ai criteri indicati, la S.A.C. S.p.A. può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione.
- 6.3 In conformità a quanto disposto dal punto 5.4 del presente Regolamento, la S.A.C. S.p.A. può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del territorio e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, a condizione che sia presentata a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dal territorio.
- 6.4 Il provvedimento di concessione dovrà indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per la S.A.C. S.p.A. e le comunità territoriali, derivanti dal sostegno alle iniziative suddette.
- 6.5 I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro ed a condizione che le stesse non siano già state finanziate o hanno in programma di farsi finanziarie dai Soci di SAC, da Enti e Società controllate dai Soci di SAC, e dalle Società controllate da SAC, oltre i limiti di cui al punto 7.6

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 7.1 Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione della S.A.C. S.p.A..
- 7.2 E' fatta salva la facoltà per la S.A.C. S.p.A., previo reperimento delle relative risorse che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti annuali di cui sopra e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione del territorio, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione a fronte di una richiesta di contributo, potrà anche deliberare la concessione di una diversa forma di sostegno all'iniziativa.
- 7.4 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
- 7.5 Il contributo è concesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su istruttoria e proposta motivata dell'ufficio competente ovvero motu proprio dall'organo amministrativo. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità della S.A.C. S.p.A., nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
- 7.6 Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Il limite del 50% tiene conto dei contributi ricevuti dai soggetti correlati a SAC così come definiti al punto 4.2. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.
- 7.7 Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, da parte di Soggetti non correlati a SAC, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- 8.1 Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando lo schema allegato al presente Regolamento, ed almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

- 8.2 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari permanga anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della S.A.C. S.p.A., la richiesta sarà rigettata perché ritenuta inammissibile.
- 8.3 Il vantaggio economico è concesso con determina del Presidente o dell'Amministratore Delegato, su istruttoria e proposta motivata del competente ufficio.
- 8.4 La determinazione di concessione deve evidenziare:
- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità della S.A.C. S.p.A., la esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità della S.A.C. S.p.A., il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
- 8.5 Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente punto 7.7.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 9.1 Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente Regolamento ed almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.6. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
- 9.2 La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari permanga anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della S.A.C. S.p.A., la domanda sarà rigettata perché ritenuta inammissibile.
- 9.3 Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente o dell'Amministratore Delegato su istruttoria del competente ufficio. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
- 9.4 Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

9.5 Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7.6 e 7.7 del presente Regolamento.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 10.1 I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
- 10.2 I beneficiari hanno l'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
- 10.3 Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione alla S.A.C. S.p.A. che si riserva di riesaminare la domanda.
- 10.4 I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza; b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità della S.A.C. S.p.A., lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
- 10.5 La S.A.C. S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
- 10.6 La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni delle Amministrazioni competenti.
- 10.7 La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce altresì esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 11.1 I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno della S.A.C. S.p.A. in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio della S.A.C. S.p.A." o "con il contributo della S.A.C. S.p.A." o "con il sostegno della S.A.C. S.p.A.".
- 11.2 Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso alla S.A.C. S.p.A. per la preventiva visione e approvazione.
- 11.3 La concessione di un sostegno di qualsiasi genere all'iniziativa, autorizza il richiedente ad utilizzare il logo commerciale della S.A.C. S.p.A. limitatamente all'attività indicata nella richiesta e secondo le modalità impartite.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

- 12.1 Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa utilizzando i moduli predisposti dalla S.A.C. Detta rendicontazione dovrà riguardare tutti i contributi ricevuti.

In particolare:

a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

a.1) Documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. L'ufficio competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Presidente e all'Amministratore Delegato.

a2) Relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti a seguito dell'iniziativa dal territorio. In caso di richiesta di patrocinio per iniziative senza scopo di lucro, il richiedente dovrà presentare soltanto la relazione di cui al punto a2).

Qualora la documentazione e la relazione non pervengano entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. L'Ufficio che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Presidente e all'Amministratore Delegato.

b) In caso di vantaggio economico, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività:

b1) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e delle sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

b2) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio

disciplinata dal presente regolamento. L'ufficio competente comunicherà tempestivamente tale circostanza al Presidente e all'Amministratore Delegato.

c) In caso di contributo, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività:

c1) relazione illustrativa dell'attività svolta;

c2) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, incluse le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo all'Ufficio competente di comunicare detta circostanza al Presidente e all'Amministratore Delegato.

12.2 Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

12.3 Qualora la S.A.C. S.p.A. risulti creditrice nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 - CONTROLLI

13.1 La S.A.C. S.p.A. si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

13.2 Qualora il Patrocinio ed il logo della S.A.C. S.p.A., il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, la S.A.C. S.p.A. si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento danni.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

14.1 Sono a carico dell'ufficio competente gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 -ALBO DEI BENEFICIARI

15.1 Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse, la S.A.C. S.p.A. provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco dei beneficiari

a cura dell'ufficio competente, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione.

15.2 I benefici economici sono inseriti nell'elenco con l'indicazione del valore economico, ed il nominativo del legale rappresentante del soggetto richiedente.

ART. 16 -NORME FINALI

16.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della S.A.C. S.p.A. Da questa data è abrogato il precedente Regolamento contributi approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 15 settembre 2014, nonché qualsiasi altro atto di amministrazione non compatibile con la presente disciplina.